

“Misure per il miglioramento, la tutela e la salvaguardia del decoro dei centri urbani calabresi “

Proposta di legge a cura di

On. Alfonso DATTOLO

On. Mario MAGNO

On. Giuseppe CAPUTO

Relazione

La presente legge ha il fine di introdurre, promuovere e coltivare il principio di decoro urbano associato agli spazi pubblici e di sottolineare la loro importanza per la comunità, fornendo strumenti che consentano, anche ai privati, di concorrere alla concretizzazione delle migliorie del decoro urbano.

È inopinabile che ogni città, indipendentemente dall'estensione, abbia una propria identità nei valori storico culturali che si celano all'interno delle proprie caratteristiche tipologiche e morfologiche ed è pertanto opportuno proporre una promozione ed un mantenimento di tali caratteristiche.

Inoltre, è altresì importante sottolineare che l'aspetto estetico delle città impatta notevolmente sull'attrattiva turistica.

Al fine di migliorare, tutelare e salvaguardare il decoro dei centri urbani calabresi, la Regione Calabria contribuisce al finanziamento per la redazione di piani decoro e colore e premia con ulteriori finanziamenti i comuni che decideranno di attuare ulteriori strumenti, particolareggiati e dettagliati in funzione della specificità dei propri luoghi, per perseguire ulteriori miglioramenti del proprio decoro. Regolamentazione delle affissioni, dei luoghi designati ai murales, dell'esposizione di parti di impianti tecnologici ed ancora, individuazione di punti di bellavista, decoro delle principali vie di accesso alla città, sono solo alcuni dei tasselli che andranno a costituire gli strumenti designati al recupero ed alla miglioria di uno scenario logorato non solo dal tempo, ma (purtoppo) anche da costumi ormai degenerati, privati di un'identità storica e di un senso comune del *bello*.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'integrazione in team polispecialistici e la generazione e scambio di conoscenza, per l'accesso agli incentivi proposti dalla Regione per la stesura dei piani, sarà necessario inserire nei gruppi designati, almeno un giovane laureato, ingegnere od architetto, al di sotto dei 35 anni d'età.

Si predispongono inoltre misure premiali per i privati che decidano autonomamente di finanziare opere pubbliche per il decoro urbano, i quali potranno beneficiare di incrementi volumetrici per edifici di nuova costruzione od in caso di demolizione e ricostruzione, salvo prescrizioni differenti fornite dai comuni di appartenenza, ai quali è comunque lasciata autonomia sulla predisposizione di ulteriori strumenti premiali per la promozione mediante finanziamenti tramite terzi della realizzazione di opere pubbliche di decoro urbano.

Relazione economico – finanziaria

I fondi di copertura della presente legge sono stati individuati ai presenti UPB:

1) Nell'ambito della Funzione obiettivo 3.1.02 Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattiva delle città e delle reti urbane, UPB 3.1.02.01 Città – UPB 3.1.02.01.01 Riqualificazione, riorganizzazione funzionale, potenziamento e specializzazione delle città principali e delle relative conurbazioni, riqualificazione urbana e rigenerazione sociale nei centri di secondo livello del sistema insediativi regionale, nonché sviluppo di reti di cooperazione tra piccoli centri per la riqualificazione urbana (Misura 5.1);

2) Nell'ambito della Funzione 5.6.01 Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattiva territoriale e migliorare la qualità della vita; UPB 5.6.01.01 Patrimonio Culturale – UPB 5.6.01.01.01 (Asse V – settore V.2 – Obiettivo operativo 5.2.1) Spese per la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione ed in particolare delle aree e dei parchi archeologici, degli edifici storici e di pregio architettonico dei castelli e delle fortificazioni militari, delle aree e dalle strutture di archeologia industriale;

3) UPB 2.2.01.06 Interventi residui relativi ai piani annuali di attuazione dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno nel settore turismo; UPB 2.2.01.06.04 Spese per iniziative progettuali nel settore del turismo.

TITOLO 1- FINALITÀ

Art.1 - OBIETTIVI

1. Al fine di migliorare il patrimonio edilizio e l'estetica dei centri urbani la Regione Calabria, in conformità al D.P.R. 380/2001 e del D.Lgs 42/2004, emana delle misure regolamentari per lo sviluppo delle nuove costruzioni, degli spazi pubblici urbani e delle riqualificazione delle città, in particolare delle aree incompiute e degradate mediante:

- a. Definizione di linee guida per i comuni per la stesura di piani colore e piani decoro;
- b. Definizione delle linee guida per la stesura di piani particolareggiati per il turismo, predisposti come strumenti per il recupero delle aree ad elevato impatto estetico nelle aree maggiormente transitate ed ad elevata fruibilità turistica;
- c. Definizione delle procedure progettuali architettoniche che permettano di identificare e contrastare l'incompiuto edilizio;
- d. Definizioni delle priorità d'intervento per l'eliminazione dell'incompiuto e per il miglioramento del decoro urbano;
- e. Definizione delle misure di sorveglianza;
- f. Definizione delle misure sanzionatorie;
- g. Definizione di ulteriori misure premiali per l'incentivazione del decoro urbano.

Art. 2 - ATTIVITÀ DELLA REGIONE

1. Il dipartimento di Urbanistica, entra 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone:

- h. Linee guida per i Comuni per la definizione dei PIANI DECORO e COLORE;
- i. Regole di decoro per l'inserimento ed il recupero degli spazi urbani pubblici ivi compresi strade, parcheggi, piazze, ecc., sia in termini di infrastrutture edilizie che di impianti tecnologici nonché di arredo urbano e di verde pubblico;
- j. Regole tecniche per la definizione documentale dei progetti di edifici ed infrastrutture le quali permettano di definire con univoca chiarezza le misure intraprese per il rispetto del decoro e del *compiuto* edilizio;
- k. Linee guida per la definizione degli spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, particolareggiati per le aree di maggiore presenza antropica, e/o di maggiore fruibilità pubblica e/o di maggiore fruibilità turistica, con la definizione di particolari deroghe in favore della tutela della salute pubblica, od in favore di misure di mitigazione applicabili dai Comuni.

2. Il dipartimento di Urbanistica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente, istituisce uno sportello informativo per l'applicazione della presente legge aperto sia ai comuni che ai privati cittadini.
3. Il dipartimento di Urbanistica, entro 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un osservatorio per l'applicazione della presente. L'osservatorio provvederà per cinque anni (con cadenza semestrale per i primi tre anni ed annuale per i successivi due), dalla entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alla Giunta regionale ed alla Commissione Consiliare competente, una relazione contenente lo stato attuativo della legge.
4. Le relazioni di cui al comma 3 dovranno contenere almeno:
 - a. Stato attuativo della legge;
 - b. Efficacia degli strumenti in termini di riqualificazione urbana;
 - c. Efficacia degli strumenti in termini di miglioria del decoro sia degli spazi pubblici che privati;
 - d. Efficacia degli strumenti di sensibilizzazione;
 - e. Efficacia degli strumenti in termini di effetti sulla variazione della modalità edificatoria dei cittadini;
 - f. Efficacia della legge in termini di impegno dei comuni nella miglioria del decoro;
 - g. Efficacia della legge in termini di miglioria del decoro per le aree di maggiore fruibilità turistica;
5. I contenuti delle relazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) al comma 4 del medesimo articolo saranno oggetto delle relazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo solo per le relazioni annuali del biennio.
6. Il dipartimento di Urbanistica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente, istituisce uno portale informatico dedicato alla presente legge. Il portale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicabilità della legge ed alla giusta sensibilizzazione della popolazione degli enti pubblici nonché dei tecnici e delle imprese impegnate nei settori edili, con diverse sezioni tematiche e contenuti rivolti in modo strategico ai differenti fruitori.
7. Il dipartimento di Urbanistica, redige entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, una guida figurata esemplificativa delle regole tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, rappresentando ove necessario i principali casi di applicazione con esempi di modalità di applicazione corrette e scorrette della legge, in particolare per ciò che concerne le lettere a) b) e d) del comma 1 del presente articolo. La guida figurata dovrà inoltre contenere un'apposita sezione dedica al recupero del decoro per gli edifici incompiuti e quindi fornire una esemplificativa guida per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente.
8. La guida figurata di cui al comma 7 del presente articolo sarà aggiornata con cadenza almeno annuale per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente, in funzione dei casi applicativi particolari emersi durante l'applicazione od in riferimento ad esigenze applicative emerse da

richieste di chiarimento od informative da parte di soggetti sia pubblici che privati, o da criticità applicative riscontrate dall'osservatorio. L'aggiornamento potrà essere effettuato con cadenza temporale inferiore all'annualità qualora venga ritenuto necessario dal Dipartimento competente o dall'Osservatorio.

9. Il dipartimento di Urbanistica, può predisporre strumenti premiali diversi, in aggiunta a quelli predisposti nella presente legge, per perseguire le finalità della medesima di cui all'articolo 1.

TITOLO 2 – PIANO COLORE E DECORO

Art. 3 - ATTIVITÀ DELLE PROVINCE

1. All'interno dell'assessorato dell'urbanistica, delle province, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito un apposito ufficio, denominato Ufficio Decoro Urbano, per il coordinamento e la validazione dei piani decoro e colore predisposti dai comuni.
2. L'ufficio del Decoro Urbano avrà il compito di coordinare lo sviluppo dei piani decoro e colore, offrire supporto tecnico informativo ai comuni, dare corrette ed efficaci informazioni sulla legge.
3. L'ufficio del Decoro mediante l'ausilio di un'apposita commissione, avrà il ruolo di rilasciare l'approvazione (entro 30 giorni), anche con eventuali prescrizioni nei confronti dei comuni, i quali avranno l'obbligo di adempiere a tali prescrizioni entro i successivi 60 giorni.
4. I componenti della commissione dovranno avere comprovata competenza e/o esperienza nelle materie oggetto della presente legge.
5. Le province, dovranno integrare i propri strumenti di pianificazione (PTCP), con linee guida e principi normativi per l'attuazione della presente.

Art. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PIANO COLORE E DECORO

1. È fatto obbligo per tutti i comuni la stesura e l'adozione di piani colore e decoro, al fine di incentivare la riqualificazione urbana e creare una coscienza del *bello* comune.
2. I comuni sono obbligati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a predisporre il piano decoro e colore per il territorio di loro competenza in base alle indicazioni predisposte dal Dipartimento di Urbanistica od in conformità a quanto espresso nell'art. 5 qualora il Dipartimento non emani entro i termini stabiliti le linee guida di cui all'art. 2.
3. I comuni hanno l'obbligo di redigere le regole generali del piano decoro e colore e la facoltà di dettagliarle o predisporre misure particolari per differenti porzioni del territorio.

4. I comuni hanno la facoltà di redigere il piano particolareggiato per il turismo.
5. Qualora i comuni siano già dotati di strumenti di regolamentazione simili, hanno l'obbligo di adeguarsi alla presente legge entro i termini stabiliti al comma 2 del presente articolo.
6. Nel caso in cui il dipartimento competente predisponga le linee guida per la redazione dei PIANI COLORE E DECORO oltre i termini stabiliti, i comuni avranno l'obbligo di adeguarsi entro 180 giorni qualora le linee guida siano compatibili con il PIANO COLORE E DECORO definito dallo stesso comune; in caso contrario tale termine di adeguamento sarà prorogato a 12 mesi, e comunque il Dipartimento competente dovrà predisporre misure transitorie precise ed apposite deroghe per i singoli piani che permettano l'integrazione tra la pianificazione colore e decoro comunale e linee guida regionali.
7. Nel caso in cui i comuni siano inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 del medesimo articolo, sarà nominato, entro 90 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 2 art. 3, un commissario *ad acta* per la definizione dei piani colore e decoro.
8. I piani del colore e del decoro saranno parte integrante dei regolamenti edilizi urbanistici dei piani strutturali comunali (REU regolamentati ai sensi della LR 19/2002 e s.m.e.i.) che verranno approvati a partire dalla data di entrata in vigore della presente.
9. Per i comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui al comma 2 art. 27 della L.R. 19/2002, è concessa una proroga dei tempi di cui al comma 8 del medesimo articolo pari a 12 mesi, o fin quando non venga presentata qualsiasi altra variante e/o modifica precedentemente allo scadere del suddetto termine.
10. Entro 15 giorni dall'approvazione, da parte dell'amministrazione comunale, del piano decoro e colore, i comuni hanno l'obbligo di trasferire i propri elaborati alla provincia di competenza per la validazione provinciale, prima dell'inserimento all'interno del R.E.U.

Art. 5 - LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO COLORE E DECORO

1. Le linee guida definite dal Dipartimento competente per i piani colore e decoro dovranno contenere almeno:
 - a. Regolamentazione delle tipologie architettoniche degli edifici di nuova costruzione;
 - b. Regolamentazione degli eventuali elementi architettonici esterni degli edifici;
 - c. Regolamentazione della tipologia e del colore degli infissi degli edifici;
 - d. Regolamentazione degli elementi ed altezze di recinzione degli edifici;
 - e. Regolamentazione di parapetti, ringhiere, modanature, cornici ed ulteriori elementi che concorrono al decoro del prospetto dell'edificio;
 - f. Regolamentazione di gronde e pluviali;

- g. Misure di mitigazione degli impatti per parti di impianti tecnologici presenti sulle superfici esterne degli edifici;
- h. Misure particolareggiate per gli edifici plurifamiliari;
- i. Regolamentazione del colore degli edifici con definizione delle schede di colorimetrie ammissibili ed eventualmente particolareggiata per macroaree, aree o vie;
- j. Per i centri storici, regole tecniche per la tutela e conservazione del patrimonio cromatico tradizionale locale, mediante opportune ricerche di sedimentazione storica per la leggibilità delle stratificazioni dei singoli manufatti urbani;
- k. Regolamentazione per la realizzazione di chioschi, edicole ad isola e gazebo;
- l. Regole tecniche per la definizione delle coperture (per zone omogenee territoriali, in particolare per i centri storici);
- m. Regolamentazione degli elementi di arredo urbano.
- n. Norme di decoro per le affissioni con la pianificazione e predisposizione di appositi spazi;
- o. Norme per la regolamentazione di insegne e mezzi pubblicitari;
- p. Regolamentazione delle attività di volantinaggio;
- q. Norme per la regolamentazione delle targhe attinenti ad attività professionali nei pressi delle sedi di tali attività;
- r. Regolamentazione dei *murales* ed aree ad essi destinate;
- s. Norme per le aree destinate a stenditoio anche in funzione delle aree o vie di maggior flusso o a maggiore fruibilità turistica, anche con pianificazione stagionale;
- t. Misure di mitigazione dell'impatto per i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- u. Individuazione delle criticità del decoro degli spazi pubblici;
- v. Programmazione della miglìoria del decoro urbano delle aree pubbliche;
- w. Pianificazione particolareggiata per aree di maggiore interesse e/o valenza del decoro degli spazi sia pubblici che privati;
- x. Definizione di particolari misure del decoro e del colore di maggiore restrizioni per centri storici e/o aree di maggiore fruibilità pubblica (ed eventualmente turistica);
- y. Individuazione di particolari misure di definizione di tipologie edilizie ed impiantistiche per aree pubbliche o private ricadenti in particolari destinazioni urbanistiche;
- z. Ulteriori prescrizioni al fine di combattere l'incompiuto edilizio e migliorare il decoro sia in pertinenze pubbliche che private;
- aa. La definizione di sanzioni e la loro modulazione per i soggetti che non rispettano la presente o che con le loro azioni deturpano il decoro urbano, o non ne permettano la miglìoria;
- bb. Misure d'incentivazione o di riduzioni d'oneri per la miglìoria del decoro su edifici privati;

Art. 6 – PRESCRIZIONI - DECORO DELLE AFFISSIONI

1. Le affissioni, pubbliche o private, dovranno avvenire solamente all'interno degli appositi spazi individuati e gestiti dal Comune, oppure in aree a gestione privata previo accordo con l'Amministrazione.
2. Il piano particolareggiato per il decoro delle affissioni mira a migliorare la qualità del decoro mediante una regolamentazione delle stesse affissioni ed una loro rimozione periodica, mirata al mantenimento del decoro cittadino.
3. I comuni dovranno prevedere, all'interno dei piani decoro, apposite aree, predisposte per le affissioni e, per esse, definire le regole tecniche.
4. Le affissioni dovranno contenere al loro interno la data di scadenza entro la quale dovranno essere rimosse ed il soggetto responsabile dell'affissione. La rimozione sarà a cura del soggetto responsabile dell'affissione. Qualora questa non avvenga entro 7 giorni dalla scadenza, il Comune dovrà applicare al soggetto responsabile una sanzione congrua all'impegno economico necessario per la rimozione. L'applicazione della sanzione non solleva il responsabile dall'obbligo di rimozione che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, pena l'inadempienza e la successiva applicazione di un'ulteriore sanzione dell'importo doppio alla precedente con successiva rimozione a carico del Comune, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica dell'ulteriore sanzione.
5. Le aree di affissione potranno essere gestite dall'ente Comune o da terzi, i quali avranno in carico la gestione e manutenzione delle suddette aree, provvedendo al mantenimento delle condizioni di decoro, anche mediante rimozione delle affissioni scadute (se concordato con i responsabili delle affissioni) e pulizia dei siti.
6. Il comune avrà facoltà di concedere autorizzazione alle affissioni anche al di fuori delle aree individuata da piano, ma con l'ulteriore prescrizione che tali affissioni dovranno essere dotate di sistemi movibili per la rimozione delle stesse allo scadere della concessione, senza alcuna presenza di residui dell'affissione o dei collanti che possano in qualche modo deturpare il decoro urbano.
7. Qualora venga meno la perseguibilità del soggetto responsabile, il Comune avrà facoltà di rivalersi entro 12 mesi nei confronti del soggetto committente per gli oneri della rimozione.
8. E' severamente vietato effettuare affissioni su impianti tecnologici o parti di essi. Tali affissioni, per ragioni di sicurezza degli stessi impianti che potrebbero subire modifiche di funzionalità, accessibilità ed isolamento, saranno sanzionate come affissioni abusive ai sensi della vigente normativa.

Art. 7 - PRESCRIZIONI - REALIZZAZIONE *DI MURALES*

1. Poiché i *murales* sono ad oggi riconosciuti come un'espressione d'arte, i comuni potranno predisporre apposite aree, da dedicare alla realizzazione di opere su muro.
2. Per la realizzazione delle opere, gli artisti dovranno presentare al comune uno schizzo a mano libera o un'immagine del soggetto da realizzare sulla superficie richiesta, con la definizione delle dimensioni, dei materiali impiegati ed i tempi stimati per la realizzazione. Le proposte potranno riguardare la realizzazione delle opere sulle aree individuate dall'Amministrazione o su ulteriori aree segnalate dal proponente dell'opera.
3. I Comuni entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda dovranno esprimersi, rilasciando l'autorizzazione o rigettandola con motivazioni o prescrizioni; Il proponente potrà accettare le prescrizione presentando entro 15 gg la variante, la quale potrà essere approvata dal Comune entro 15gg in ultima istanza.
4. Gli artisti che effettueranno *murales* su aree non appositamente dedicate saranno sanzionati secondo la normativa vigente. Oggetto di sanzione saranno anche coloro i quali, nelle apposite aree predisposte, effettueranno scritte ritenute offensive e/o scurrili.
5. Il comune potrà predisporre dei termini di permanenza delle opere su muro.
6. I proponenti sono obbligati a rispettare i termini indicati, o qualora per oggettive motivazione siano inadempienti, potranno richiedere al Comune una proroga dei termini, oltrepassata la quale od in assenza di richiesta di proroga i proponenti perderanno il diritto di assegnazione dell'area segnalata oppure, qualora l'opera sia rimasta incompiuta senza adeguata motivazione, saranno obbligati a ripristinare lo stato di fatto precedente. Qualora tali prescrizioni non venissero rispettate il comune avrà facoltà di applicare una sanzione al proponente congrua all'impegno economico per l'eventuale ripristino dello stato di fatto.
7. Qualora l'opera realizzata dal proponente non fosse conforme all'idea progettuale concordata con il Comune, senza che questo ne abbia ricevuto comunicazione, o abbia dato il consenso alla variazione, quest'ultimo potrà richiedere il ripristino dello stato di fatto, oppure potrà applicare una sanzione amministrativa congrua all'impegno economico per il ripristino dello stato di fatto qualora il richiedente non proceda al ripristino.

Art. 8 – PRESCRIZIONI - REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, EDICOLE AD ISOLA, GAZEBO

1. I chioschi, e le edicole ad isola (ovvero situate in appositi chioschi dedicati) situate su spazi pubblici e ad uso pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio devono aderire ai criteri di decoro urbano ed essere opportunamente inserite nell'ambiente circostante.

2. La posa di tende mobili è soggetta ad autorizzazione comunale e deve aderire ai criteri di decoro urbano.
3. Le amministrazioni Comunali devono definire, come integrazione al PIANO DEL DECORO E COLORE, i parametri tipologici, dimensionali, le coloriture, i materiali che chioschi, edicole ad isola e gazebo, situati su spazio pubblico, devono avere in funzione della loro localizzazione, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali e dai PIANI DECORO E COLORE.
4. I richiedenti l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo, anche se di tipo amovibile, dovranno presentare, unitamente alla documentazione richiesta per la concessione, una relazione tecnica attestante la tipologia di materiali impiegati e l'architettura, nonché una progettazione grafica fotorenderizzata con un numero di viste sufficienti a definire in maniera univoca l'architettura dei medesimi; dell'ultimo obbligo non si tiene conto qualora il comune abbia provveduto a redigere appositi progetti standard per la realizzazione delle suddette opere ed il richiedente si sia attenuto ad essi.

ART. 9 – PRESCRIZIONI – PARTI DI IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Tutti gli impianti o parti di essi che hanno visibilità pubblica sono da considerarsi come parte integrante dell'estetica dell'edificio e quindi impattanti sul decoro urbano, e pertanto è opportuno che essi vengano contemplati all'interno del piano decoro e colore e vengano previsti per questi adeguate misure di mitigazione dell'impatto visivo.
2. Nelle aree di maggiore concentrazione turistica e nelle principali aree d'accesso al comune, o comunque nei luoghi in cui la presenza di impianti tecnologici impatta in maniera evidente sul decoro urbano, dovranno essere predisposte, ad opera del comune, opportune prescrizioni per l'installazione degli stessi, anche in funzione della speciale tipologia di impianto tecnologico.
L'installazione di apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive dovrà in ogni caso essere realizzata come prescritto all'interno dei piani decoro e piani colore.
3. Ove possibile, le installazioni di parti di impianti tecnologici ad elevato impatto visivo dovranno essere effettuate su coperture o superfici degli edifici esposte sui versanti a minor traffico o minore visibilità dalle strade principali o qualora possibile, installando apposito impianto centralizzato, al fine di ridurre l'impatto visivo delle porzioni d'impianto.
4. I comuni possono individuare aree di particolare interesse in cui le parti d'impianti tecnologici dovranno essere necessariamente centralizzate e non visibili od installate con misure idonee per la mitigazione dell'impatto visivo.
5. Per gli edifici plurifamiliari, qualora tecnicamente possibile, dovranno necessariamente essere predisposti impianti di ricetrasmisione televisiva od assimilabile centralizzati, prevedendo

l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni, con limitato impatto sul decoro.

6. Le presenti norme non si applicano ad impianti o parti di essi destinati ai servizi di emergenza, della Protezione civile e tutti i servizi di pubblica sicurezza ed emergenza.

Art. 10 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL DECORO E DEL COLORE

1. Qualora i comuni lo ritengano opportuno, possono decidere di particolareggiare ulteriormente i propri piani decoro e colore, inserendo, oltre alle prescrizioni di tipo generale, anche prescrizioni dettagliate, suddividendo il territorio comunale in macroaree, aree, quartieri, vie.

2. I piani particolareggiati potranno contenere prescrizioni relativamente alle aree da migliorare, mediante il ricorso al FTT, ed eventuali indicazioni per la stesura dei progetti preliminari per la miglioria delle medesime aree;

3. I piani particolareggiati potranno contenere le indicazioni o perimetrazioni delle aree in cui è possibile beneficiare del premio volumetrico di cui all'art. 17 e, qualora il comune decida di ridurre il massimo premio concedibile, la percentuale massima dello stesso associata alle aree perimetrate.

4. Tutti i punti trattati all'interno del piano decoro e colore potranno essere, all'interno del piano particolareggiato, ulteriormente dettagliati per macroaree, aree e vie.

TITOLO 3 – PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL TURISMO

Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL TURISMO

1. I comuni possono procedere alla redazione di piani particolareggiati per il turismo, unitamente alla redazione del proprio piano Decoro e Colore od anche in attività successive.

2. La stesura dei piani particolareggiati per il turismo dovrà essere coerente con le prescrizioni dei piani decoro e colore sarà ad esso allegato.

3. I comuni, i quali presenteranno i piani del turismo entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno beneficiare degli incentivi della Regione per la redazione dei piani particolareggiati per il turismo, per importi massimi definiti all' art. 15 della presente legge.

4. Qualora i piani particolareggiati per il turismo fossero presentati successivamente ai piani decoro e colore, dovranno essere sottoposti al vaglio della Provincia di competenza come definito, per i piani decoro e colore, al comma 11 dell'art. 4.

Art. 12 - LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL TURISMO

1. Il PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL TURISMO dovrà prevedere una serie di accorgimenti e regolamentazioni appositamente studiate in funzione della concentrazione dell'affluenza turistica in determinate aree del comune. La predisposizione di tale strumento risulta facoltativa, a discrezione del Comune, il quale può stabilire se l'eventuale adozione di tale strumento possa concorrere ad incrementare la propria attrazione turistica.

2. In particolare, il PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL TURISMO dovrà prevedere interventi per il decoro obbligatoriamente per le aree che, per loro disposizione, sono naturalmente soggette alla sosta ed al transito turistico. Tra queste si annoverano:

- a. Ingressi stradali alla città e principali vie di comunicazione;
- b. Aree aeroportuali (se presenti) e loro relativi accessi principali;
- c. Aree portuali (se presenti) e loro relativi accessi principali;
- d. Aree ferroviarie (se presenti) e loro relativi accessi principali;
- e. *Sights viewpoints* (punti di osservazione del paesaggio ad attrazione turistica, quali lungomari, lungolaghi, vallate, ecc.) se presenti;
- f. Aree predisposte alla sosta autonoma e ristoro quali aree picnic o barbecue;
- g. Altre aree in prossimità di zone ad elevata attrazione turistica (musei, aree archeologiche, strutture di intrattenimento e divertimento ad elevata attrazione turistica quali acqua-park, luna-park, zone fieristiche, aree concesse a circhi, spettacoli viaggianti, palchi per eventi, stadi, palazzetti dello sport).

3. Il piano particolareggiato per il turismo dovrà contenere, relativamente alle aree perimetrate:

- a. Regolamentazione delle affissioni pubblicitarie e delle insegne;
- b. Regolamentazione di tende parasole per locali ed edifici residenziali;
- c. Regolamentazione dei contenitori rifiuti (tipologia, colore, numero);
- d. Regolamentazione particolareggiata di chioschi, e relativi arredi esterni stagionali;
- e. Regolamentazione aree destinate a venditori ambulanti;
- f. Regolamentazione di aree pedonali, anche a cadenza stagionale, con definizione di panchine, aree di sosta e ristoro e pattumiere da esterno;
- g. Regolamentazione delle pattumiere da esterno in funzione delle specifiche attività commerciali, con particolare riguardo per le attività di ristoro;
- h. Regolamentazione delle aree destinate ad eventi fieristici, con programmazione particolareggiata per eventi fieristici stagionali;

- i. Regolamentazione dei cantieri edili all'interno di determinate aree urbane, al fine di ridurre l'impatto estetico sugli edifici di particolare pregio storico/architettonico (es: copertura delle impalcature con teloni che riproducano le facciate degli stessi edifici, regolamentazione delle aree di stoccaggio inerti, ecc);
 - j. Regolamentazione, per le aree occupate da stabilimenti balneari, del verde stagionale (es: manutenzione delle piante verdi d'arredo poste a decoro degli stabilimenti balneari, rimozione e/o rinnovo delle piante qualora secchino, ecc.);
 - k. Regolamentazione degli impianti tecnologici, a vista sulle superfici degli edifici, ad eccezione degli impianti da fonte energetica rinnovabile, già regolamentati con parametri relativi all'integrazione architettonica (antenne, motori di condizionatori, ecc.);
 - l. Regolamentazione delle linee di pubblica illuminazione, con obbligo di interrimento delle linee nelle aree pubbliche ad elevata presenza turistica e/o di elevato pregio storico, architettonico o naturalistico;
 - m. Regolamentazione della manutenzione di fasce di terreni, anche privati, adiacenti ed in vista ad aree a particolare affluenza turistica e/o in aree limitrofe a zone ad alto transito (es: prossimità degli accessi alle principali vie di accesso della città), con eventuale definizione di regole di decoro e modalità di recinzioni delle suddette aree;
 - n. Regolamentazione della cartellonistica stradale e delle indicazioni turistiche nelle principali aree di sosta (veicolare e pedonale);
 - o. Regolamentazione delle aree verdi, ad eccezione delle aree di pregio naturalistico e/o soggette a convenzioni di manutenzione;
 - p. Regolamentazione di aree destinate al transito di atleti per manifestazioni e/o agoni sportivi all'aperto;
 - q. Regolamentazione segnaletica su piste ciclabili.
 - r. Regolamentazione e posizionamento di mappe indicanti la presenza di *Sights viewpoints* all'interno del comune, se presenti.
9. Il Piano particolareggiato per il turismo può contenere interventi di decoro che il comune prevede di affidare in Finanziamento Tramite Terzi (FTT), per l'ottenimento dei premi di cui all'art. 17.
10. Il piano particolareggiato per il turismo può contenere indicazioni relativamente ad opere incompiute per le quali disporre interventi di mitigazione dell'impatto estetico sul decoro urbano: a riguardo, i comuni possono predisporre autonomamente sistemi incentivanti per sollecitare il completamento di tali strutture, di comune accordo con il proprietario delle stesse, in accordo alle linee guida predisposte dal proprio piano decoro e colore.

TITOLO 4 – MISURE PER IL CONTRASTO DELL'INCOMPIUTO EDILIZIO

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTRASTO ALL'INCOMPIUTO EDILIZIO

1. Al fine di combattere l'incompiuto edilizio negli edifici di nuova costruzione, nell'elenco degli elaborati richiesti per l'ottenimento del permesso a costruire o per la dichiarazione di inizio attività (DIA) o per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (quest'ultime se in sostituzione di permesso di costruire, in conformità all'art. 10 del DPR 380/2001) dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere inclusa apposita relazione tecnica descrivente tutti gli elementi architettonici impiegati e la qualificazione dei materiali delle finiture e dei colori componenti le superfici esterne dell'edificio, con fotorendering dell'edificio, ed un numero di viste adeguate ad identificare in modo inequivocabile tutti i dettagli architettonici esterni, ivi compresi, se oggetti della richiesta concessoria, recinzioni esterne, gazebo, garage, vani tecnici e quanto altro sia incluso all'interno del complesso architettonico dell'edificio.

2. Tutti gli elementi architettonici o di decoro definiti al comma 1 del medesimo articolo dovranno essere conformi ai piani colore e decoro comunali qualora predisposti, in mancanza di questi faranno fede le linee guida emanate dai Dipartimenti competenti come prescritto nella medesima. Qualora venga meno anche quest'ultima prescrizione, non saranno comunque ammissibili al fine del rilascio delle concessioni edilizie o DIA o SCIA, in sostituzione dei titoli concessioni, progetti di edifici in cui non siano definiti, all'interno della documentazione progettuale, intonaci, pitturazioni ed elementi qualificanti la compiutezza architettonica esterna degli stessi.

3. Ad ulteriore tutela della compiutezza degli edifici di nuova costruzione nell'elenco degli elaborati richiesti per il permesso di costruire o per la dichiarazione di inizio attività (DIA) o per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quest'ultime se in sostituzione di permesso di costruire in conformità all'art. 10 del DPR 380/2001, dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà essere annesso il crono programma dei lavori, definendo in modo univoco i termini in cui si auspica il completamento (esterno) dell'edificato.

4. Oltrepasato il termine definito nel cronoprogramma lavori, senza che sia stato prodotto il certificato di ultimazioni lavori, o senza che vi sia stata richiesta una proroga, il comune avrà facoltà di applicare una sanzione amministrativa per il deturpamento del decoro urbano, qualora non sia stato almeno ultimata l'architettonica esterna dell'edificio in conformità con gli elaborati progettuali. La suddetta sanzione avrà una base dai 1000 € ai 10000 €, modulata in funzione dell'impatto che l'edificio ha sul decoro urbano e/o in proporzione alle volumetrie e /o alle superfici esterne dell'edificio stesso.

5. Le prescrizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del medesimo articolo, dovranno essere parte integrante dei REU (regolamentati ai sensi dall'art 27 della L.R. 19/2002) che verranno approvati a partire dalla data di entrata in vigore della presente.
6. Per i comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui al comma 2 art. 27 della L.R. 19/2002, è concessa una proroga dei tempi di cui al comma 5 del medesimo articolo pari a 12 mesi, oppure, i medesimi devono procedere all'integrazione contemporaneamente alla presentazione di qualsiasi altra variante e/o modifica qualora ciò avvenga prima dello scadere del suddetto termine.
7. Qualora alla data di ultimazione lavori l'edificio presenti parziali o totali difformità dal progetto annesso al rilascio dei titoli autorizzativi, intendendo come difformità anche gli elementi architettonici, definiti in modo univoco all'interno del progetto non potrà essere rilasciata l'abitabilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R 380/2001, non essendo producibile la documentazione di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 25 del DPR 380/2001.
8. Qualora alla data di ultimazione lavori l'edificio presenti parziali o totali difformità dal progetto annesso al rilascio dei titoli autorizzativi, intendendo come difformità anche gli elementi architettonici, definiti in modo univoco all'interno del progetto, il comune di competenza avrà facoltà di applicare al proprietario dell'immobile una sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 €, modulandola in funzione dell'impatto che l'edificio comporta nei riguardi del decoro urbano (rapportata anche alle volumetrie e/o alle superfici esterne dell'edificio stesso).
9. Al fine di combattere l'incompiuto edilizio degli edifici esistenti, i proprietari di edifici incompiuti sia per elementi strutturali che architettonici, che dalla data di entrata in vigore della legge richiede il titolo di agibilità è fatto obbligo di completare tutti gli incompiuti architettonici (quali intonaci, pitturazioni, infissi, ringhiere, ferri d'attesa, coperture, ecc.);
10. Sotto eventuale indicazione del comune, è fatto obbligo di mitigare gli impatti degli incompiuti strutturali (tramite mascheramento di ferri di attesa, realizzazione di abbaini per la ripresa delle scale, mascheramento di lastrici solari atti ad attendere ampliamenti volumetrici in altezza mediante assimilazione estetica a terrazze e quanto altro sia utile a dare aspetto di completezza all'edificio incompiuto), anche concordando con il proprietario dell'immobile gli interventi per l'ottenimento della riduzione dell'impatto estetico dell'opera.
11. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 ed al comma 8 del presente articolo, andranno a confluire in un apposito capitolo di bilancio comunale destinato al miglioramento del decoro urbano.

TITOLO 5 – INCENTIVI DELLA REGIONE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DECORO E COLORE

Art. 14 - INCENTIVAZIONE ECONOMICA PER LA STESURA DEI PIANI COLORE E DECORO

1. La Regione Calabria sostiene i comuni per la realizzazione dei PIANI DECORO E COLORE, mediante un'incentivazione economica, predisposta in misura proporzionale alla presenza antropica sul territorio di competenza, ed in funzione dell'impegno tecnico assunto nella realizzazione dei piani. Sono definiti i seguenti criteri di assegnazione:
2. Per la stesura dei piani decoro e colore, l'incentivazione massima concessa ai comuni sarà pari ad un euro (1,00 €) per ogni residente.
3. Ai comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, non si applicherà la ratio di cui al comma precedente, bensì si procederà all'applicazione di un'incentivazione forfettaria pari a cinquemila euro (€ 5000), al fine di concedere una corretta incentivazione in considerazione dell'ugual aggravio per tutti i soggetti attuatori della definizione delle regole generali dei PIANI DECORO E COLORE, non suscettibile dell'estensione territoriale e della quantità dell'edificato.
4. Ai fini dell'ammissibilità alle somme richieste, si impongono i seguenti adempimenti tecnici:
 - a. Potranno essere rendicontati fino ad € 5000, per la definizione delle linee guida generali per il decoro ed il colore urbano;
 - b. Potranno essere rendicontati fino a € 3000 per la definizione dei piani decoro e colore particolareggiati per ciascuna ZONA TERRITORIALE OMOGENEA ai sensi del D.M. 1444/68.
 - c. Potranno essere rendicontati fino a € 2000, per la definizione dei piani decoro e colore particolareggiati per ciascun quartiere od area;
 - d. Potranno essere rendicontati fino ad € 1000 per la definizione dei piani decoro e colore particolareggiati per ciascuna via;
5. I comuni godranno di una ulteriore incentivazione economica per la definizione dei piani particolareggiati per il turismo.
6. Per la definizione dei piani particolareggiati per il turismo saranno concessi venti centesimi di euro (0,20€) per ogni presenza turistica registrata nell'ultimo anno all'interno del territorio comunale.
7. Al fine di concedere un'incentivazione equa per tutti i comuni, la Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblicherà l'elenco delle presenze turistiche all'interno dei comuni, sulla base dei dati acquisiti dall'osservatorio regionale per il turismo nel corso della stesura del Decimo rapporto sul turismo in Calabria 2010.

8. L'incentivazione concessa per la definizione dei piani particolareggiati per il turismo, concesso sulla base delle presenze turistiche, non potrà comunque superare il doppio dell'importo concesso per la redazione dei piani colore e decoro (ivi compresi gli incentivi concessi per i piani particolareggiati per le zone omogenee territoriali, quartieri, aree e vie).
9. Al fine dell'ottenimento dell'incentivazione economica per la stesura di piani particolareggiati per il turismo, si dovrà avere una definizione di dettaglio per tutti i punti del comma 2 dell'art. 12, contestualizzati allo stato di fatto del territorio comunale.
10. I comuni, per la redazione dei PIANI COLORE E DECORO, possono aggregarsi fino ad un massimo di 5 comuni (limitrofi), e procedere alla redazione di un unico piano generale, e/o procedere ad integrare con propri fondi l'importo destinato alla redazione dei suddetti piani.
11. La definizione della modalità di accesso e di erogazione ai contributi economici predisposti nel presente articolo saranno definiti entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge a cura del Dipartimento di Urbanistica della Regione.

Art. 15 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI DECORO E COLORE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'integrazione in team polispecialistici e la generazione e scambio di conoscenza, per l'accesso ai contributi di cui all'art. 14, i gruppi di professionisti designati alla stesura dei piani colore e decoro e dei piani particolareggiati per il turismo dovranno essere composti, come di seguito descritto:
 - Contenere almeno un professionista abilitato (architetto/ingegnere), di età inferiore a 35 anni;
 - Contenere obbligatoriamente almeno un ingegnere ed un architetto;
 - Per la stesura dei piani particolareggiati all'interno del gruppo di lavoro vi dovrà essere almeno una figura con comprovata esperienza e/o formazione nei settori oggetto dei piani.

Art. 16 - STRUMENTI PREMIALI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL DECORO URBANO

1. La Regione Calabria al fine di incentivare la migioria del decoro urbano promuove strumenti premiali su iniziativa pubblica o privata al fine di migliorare l'aspetto delle aree o pertinenze pubbliche.
2. Le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo prevedono la realizzazione di opere per l'incremento del decoro urbano o la migioria estetica di aree o pertinenze pubbliche, a carico di privati, al fine di ottenere misure premiali volumetriche, per edifici di nuova costruzione, o totale

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree urbanizzate ed urbanizzabili, appositamente individuate dai comuni di pertinenza, coerentemente con quanto espresso nell'art. 10 della presente, in deroga agli strumenti urbanistici generali, fatto salvo il rispetto del DM 1444/68 in termini di altezze massime e distanze minime. Di tale ultimo obbligo non si tiene conto per le attività di demolizione e ricostruzione nel caso di distanze ed altezze preesistenti, qualora rispettivamente superiori od inferiori.

3. I progetti di miglioria del decoro urbano in aree o pertinenze pubbliche di proprietà Comunali possono essere presentate al Comune di appartenenza. La tipologia d'intervento dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel piano Decoro e Colore definito dal Comune ed alle linee di programmazione in esso definite. L'intervento potrà riguardare interventi programmati all'interno dello strumento regolatore del colore e decoro, oppure riguardare differenti interventi proposti dal proponente che non dovrà essere comunque in contrasto con la pianificazione di decoro del Comune. L'intervento dovrà essere effettuato su aree il più possibile prossime all'area destinata alla realizzazione dell'edificio beneficiario della premialità volumetrica, salvo differenti priorità d'intervento definite dal comune. I suddetti progetti di decoro dovranno essere presentati in forma preliminare, redatti secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro 30 giorni, il Comune avrà l'obbligo di pronunciarsi sulla fattibilità dell'idea progettuale proposta ed eventualmente suggerire modifiche e/o integrazioni, al sol fine di rendere l'opera il più possibile concorde con le linee programmatiche di decoro definite all'interno del piano comunale. Qualora l'intervento non riguardi attività di recupero del decoro programmate all'interno dello strumento regolamentare comunale, il progetto preliminare dovrà essere integrato da disegni tecnici con renderizzazioni fotorealistiche, con dettagli e numero di viste sufficienti a poter definire in modo chiaro ed univoco l'aspetto dell'intero intervento proposto, in unione ad un report fotografico dello stato attuale dell'area. Qualora, entro 60 giorni, il Comune non si sia pronunciato a riguardo con parere favorevole o con motivate prescrizioni o motivato rigetto, entro 30 giorni dallo scadere di quest'ultimo termine sarà nominato un commissario *ad adacta* per la definizione della convenzione con il proponente. Qualora il comune provveda a dare risposta con motivate prescrizione, il proponente qualora voglia procedere dovrà attenersi alle prescrizioni e sottoporre al comune la rimodulazione progettuale, la quale dovrà essere vagliata con risposta emessa entro 30 giorni, con la possibilità in ultima istanza di ulteriori prescrizioni. In tal caso il proponente che voglia procedere dovrà attenersi alle prescrizioni, ripresentando il progetto con obbligo per il comune di pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione. A seguito dell'ottenimento del parere positivo del Comune, il proponente procede alla redazione del progetto definitivo, includendo un dettagliato computo metrico estimativo dell'opera di decoro urbano che consenta di stimare l'ingenza del premio volumetrico ottenibile.

5. La quantificazione del premio volumetrico verrà effettuata in funzione del rapporto tra importo dei lavori del progetto di decoro urbano proposto e valore del costo di realizzazione dell'edificio beneficiario.
6. La quantificazione del valore dell'edificato dovrà emergere da valutazione di estimo, secondo normativa vigente, sull'intero edificio comprensivo del premio volumetrico previsto. Il premio volumetrico massimo concesso sarà pari al 30% del volume massimo edificabile (come stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti) nell'area beneficiaria della premialità. Per il raggiungimento del premio volumetrico massimo (30% del volume edificabile) sarà richiesta la presentazione di un progetto di miglioria del decoro urbano con impegno economico pari al 10% del valore dell'edificato. Per i valori intermedi, si procederà ad un'assegnazione calcolata mediante interpolazione lineare del premio tra lo 0 ed il 30% ed un impegno economico tra lo 0% e il 10% del valore dell'edificato. Al fine di favorire i riadeguamenti sismici degli edifici, in caso di demolizione e ricostruzione, il valore dell'impegno economico dell'opera di decoro urbano per il raggiungimento del premio volumetrico del 30% del volume, sarà ridotto al 5% del valore dell'opera da riedificare. In tal caso, i comuni possono individuare, autonomamente o sotto indicazione dei privati, fermo restando in consenso da parte del comune, particolari edifici ai quali applicare la presente legge.
7. I comuni hanno facoltà di perimetrare, entro i termini previsti per la presentazione del piano decoro e colore, le aree all'interno delle quali sarà possibile beneficiare dell'incremento premiale volumetrico;
8. I comuni, all'interno delle aree definite al comma precedente, hanno facoltà di rimodulare, entro i termini previsti per la presentazione del piano decoro, i massimi incrementi volumetrici premiali associati alle aree, fermi restando il valore minimo del 15% ed il valore massimo del 30%.
9. Gli impegni economici massimi associati alle opere di decoro urbano, per l'ottenimento delle premialità volumetriche oggetto del presente articolo, saranno proporzionali all'incremento volumetrico massimo ottenibile, fermi restando il valore minimo del 5% ed il valore massimo del 10% del valore dell'edificato.
10. L'assegnazione del premio verrà effettuata in funzione dell'impegno economico per le opere di riqualificazione delle aree e pertinenze pubbliche in rapporto al valore dell'edificato. L'impegno economico da sostenere per la realizzazione del progetto di decoro urbano dovrà essere computato su base prezziario regionale – Regione Calabria, vigente, od, in presenza di carenze e/o difformità, mediante opportuna analisi prezzo allegata al computo metrico. I lavori dovranno essere approvati da apposita delibera Comunale entro e non oltre il termine dei lavori per la costruzione dell'immobile beneficiario del premio volumetrico. L'immobile in ogni caso, non potrà ottenere agibilità fino al completamento dei lavori di miglioria del decoro urbano previsti per

l'ottenimento del premio volumetrico, con consegna di tutta la documentazione fotografica attestante l'effettiva realizzazione dell'opera di miglioria. Qualora l'ammontare dell'importo dell'intervento dovesse eccedere il 10% dell'importo dell'immobile (od il 5% in caso di premialità assegnata ad edifici oggetto di demolizione e ricostruzione), il massimo premio volumetrico assegnabile all'immobile beneficiario resterà comunque pari al 30% del volume previsto.

11. L'incremento volumetrico conseguito mediante il finanziamento di opere per il decoro urbanistico, sarà comunque soggetto a tutti i parametri di urbanizzazione sanciti dalla normativa nazionale vigente (come ad esempio le aree destinate a parcheggio sancite dalla Legge 122/1989).

12. L'edificio oggetto della richiesta premiale dovrà rispettare le regole per l'ottenimento dei titoli concessori di cui al comma 1 articolo 4 della presente. Inoltre dovrà essere allegato agli elaborati richiesti per ottenere il permesso a costruire il crono programma dell'opera. All'eccedere del 20% dei termini previsti per la realizzazione, il proponente dovrà provvedere a predisporre appositi strumenti di mitigazione dell'impatto nei riguardi del decoro su precise indicazioni del comune, in tal modo da evitare che l'edificio possa esso stesso rappresentare degrado del decoro.

13. Qualora l'edificio presenti alla data di ultimazione lavori difformità architettoniche, si adotteranno le prescrizioni di cui all'art.4 comma 7.

14. Non è possibile effettuare opere di decoro urbano su aree o pertinenze pubbliche vincolate da convenzioni tra l'amministrazione e terzi soggetti pubblici, se non ad opera degli stessi concessionari, per interventi che comunque non possono riguardare gli stessi oggetti della convenzione.

15. Più proponenti aggregati possono proporre un unico intervento di decoro urbano, per il raggiungimento delle premialità su differenti volumi abitativi od edifici all'interno dello stesso comune. In tal caso, all'interno del progetto, gli impegni economici dovranno essere suddivisi per proponente. La quantificazione del premio volumetrico avverrà in ogni caso in funzione dell'impegno economico del singolo proponente e del valore dei singoli edifici beneficiari della premialità, secondo le modalità espresse dai commi precedenti.

16. Al fine di promuovere la miglioria del decoro urbano su immobili privati esistenti, in coerenza al piano decoro e colore, i comuni avranno facoltà di applicare l'esenzione del canone per l'occupazione suolo pubblico per l'ingombro del cantiere su strada pubblica, per tutti coloro i quali vorranno in maniera autonoma, procedere al riadeguamento del proprio immobile al piano decoro e colore.

Art. 17 - OPERE PUBBLICHE DI DECORO URBANO

1. Si considerano opere pubbliche di miglioria di decoro urbano, tutte le opere atte a migliorare esteticamente l'aspetto cittadino che, di norma, competono al Comune di pertinenza.

2. Sono considerate opere pubbliche di decoro urbano:

- Ammodernamento di linee di pubblica illuminazione qualora questo si presentino indecorose o per tipologia, o per inserimento o per obsolescenza e fatiscenza (sostituzione armature, interrimento linee, sostituzione pali, sostituzione di quadri, ecc);
- Sistemazione di aree di stoccaggio rifiuti (es: creazione di appositi box per il posizionamento dei bidoni della nettezza urbana – rifiuti ordinari)
- Inserimento e/o restauro di panchine e cestini per le carte;
- Piantumazione di alberi nei viali e/o in appositi luoghi dedicati;
- Restauro di edifici pubblici anche parziale, tuttavia completando *in toto* l'opera (es: verniciatura esterna di TUTTO l'edificio, rifacimento di TUTTA la copertura, ecc., salvo differenti accordi stipulati con il Comune);
- Allestimento di aree verdi, già precedentemente dedicate al verde;
- Pitturazioni artistiche su superfici murali;
- Allestimento di marciapiedi;
- Allestimento di piazze (se previste dal comune nei propri piani di pianificazione urbana);
- Rifacimento di piazze qualora queste si trovino in evidente stato di degrado;
- Accessori a supporto del decoro urbano, come ad esempio dogy box, cestini per le sigarette, piccole pattumiere da esterno, fioriere, ecc..

3. Non sono considerate opere di decoro urbano:

- Opere oggetto di contratti di manutenzione;
- Installazione di impianti a fonte rinnovabile su qualsiasi tipologia di edificio;
- Sostituzione di impianti di pubblica illuminazione o tecnologici o loro componenti già ammodernati e/o pienamente funzionanti;

Art. 18 - CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INTERVENTI

1. La Regione agevola, mediante la concessione di contributi, soggetti pubblici al fine di migliorare il decoro urbano.

2. Potranno accedere ai contributi di cui al comma precedente, solo i comuni i quali abbiano predisposto, nell'ambito dei piani decoro e colore, piani di recupero ed azioni di promozione e miglioria del decoro urbano, anche attraverso concessione di contributi e/o semplificazione

burocratica ai soggetti privati che decidano spontaneamente di migliorare il decoro e/o adeguarsi ai piani decoro e colore.

3. Tra le azioni di promozione del decoro urbano si annoverano anche concorsi d'idee, banditi dagli stessi comuni, rivolti a giovani professionisti per migliorare il decoro di punti di strategica importanza per la sensibilizzazione al *bello* comune.
4. Il Dipartimento di Urbanistica determina annualmente, con bando, le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 19 – OBBLIGHI PER I CITTADINI

1. È fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare le prescrizioni della presente legge e di mantenere gli immobili e le pertinenze di proprietà in buono stato di conservazione e di non perpetrare alcuna azione od attività che vada in contrasto con la presente legge o che deturpi il decoro urbano, patrimonio della collettività.

Art. 20 – SANZIONI

1. Al fine di garantire che i progetti edilizi e le aree ad essi pertinenti siano correttamente ambientati, per forme e materiali, ed inseriti all'interno del contesto urbano nel quale trovano collocazione in maniera equilibrata, in rispetto dei criteri dettati dal piano decoro e colore, in attuazione della presente legge, è data facoltà ai comuni di istituire delle sanzioni amministrative oltre quelle definite all'interno della presente legge per il perseguimento e mantenimento del decoro urbano, così come definito all'interno dell'art. 4 comma 1 ed in conformità alle eventuali linee guida emanate dal Dipartimento di Urbanistica competente.
2. Le sanzioni dovranno essere definite e modulate in modo preciso all'interno degli stessi piani decoro e colore.
3. Le sanzioni dovranno essere proporzionali all'impatto che il mancato rispetto delle prescrizioni comporta al decoro urbano.
4. Le sanzioni confluiranno all'interno di un apposito capitolo di bilancio destinato esclusivamente alla miglioria del decoro urbano.

Art. 21 – NORMA FINANZIARIA

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di Euro 400.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.1.02.01, 5.6.01.01 e 2.2.01.06

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.